

PROPOSTE DI MODIFICHE DI NATURA FISCALE

Disegno di legge n.1817

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

ARTICOLO 2 – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

- All'art.8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, al 4^a comma dopo le parole "*di cui al presente articolo*", aggiungere **comprese quelle di cui al comma 2-bis.**

La disposizione consentirebbe agli IACP-ATER e cooperative edilizie a proprietà indivisa di usufruire di un'ulteriore detrazione che nel testo attuale è riconosciuta solo ai soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 3 – RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IVA E IRES

- Al comma 5, dopo le parole "*... gruppi bancari e assicurativi*", aggiungere **nonché agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.**

La nuova norma penalizza notevolmente i nostri Enti che negli ultimi tempi, stante il progressivo esaurimento dei trasferimenti statali o regionali per il finanziamento dell'edilizia sociale, hanno dovuto ricorrere all'accensione di mutui per mantenere un minimo di investimento sociale nell'ERP, in questo invogliati dalle Regioni che cofinanziano solo parzialmente detti interventi per la locazione.

- Al comma 12, lettera a),
- l'art.5 è sostituito dal seguente:
- Al comma 3 dopo le parole "*... fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili*", aggiungere **nonché quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione**

La modifica richiesta ripara da una notevole penalizzazione poiché che l'art.88 del TUIR, riconoscendo la funzione sociale della disposizione, esenta dall'imposizione IRES i contributi concessi agli Enti associati per interventi costruttivi e manutentivi di ERP realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, ma che per consolidata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate non è parimenti concessa ai fini IRAP.

Col trasferimento delle competenze dell'ERP dallo Stato alle Regioni, si verifica il controsenso che sui trasferimenti delle somme per contributi per le realizzazioni dell'edilizia sociale, si deve versare un'imposta che viene riversata alle Regioni erogatrici del contributo stesso!